



Ministero della Pubblica Istruzione dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 "Don Rimoldi"

Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE

Tel. 0332/331440 03322/340050 - Fax 0332/334110

C.F. 80101510123

Sito www.icvarese1donrimoldi.gov.it

e-mail VAIC86900B@istruzione.it e-mail VAIC86900B@pec.istruzione.it



Prot. N°7252/C2
Circ. N° 138

Varese, 3 novembre 2016

Alle/ agli Insegnanti
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni
Al DSGA
SITO

Oggetto: USO DEL CELLULARE

Alcuni fatti accaduti di recente nel nostro Istituto indicano che probabilmente molti bambini, ragazzi e genitori non sono sufficientemente consapevoli che abbiamo il **Regolamento di Istituto** che indica con precisione i nostri diritti e doveri nella vita scolastica (per questo è pubblicato sul diario e sul sito) e che esistono **norme** che pongono limiti, **soprattutto in materia di diritto alla riservatezza**. Dunque, cosa si può fare e cosa invece è vietato dall'attuale Legge sulla privacy.

Si chiede :

A. a tutti i Docenti di lettere entro questa settimana di:

- 1. Richiamare che l'uso del cellulare a scuola è vietato.** Il MIUR nella circolare n. 30 del 15 marzo 2007, e nella successiva direttiva (datata 30 novembre 2007) ha precisato la regola che vieta l'uso del telefonini a scuola sia per gli studenti sia per Docenti. Fatto salvo l'uso che alcuni Insegnanti ne fanno per lavorare momentaneamente sul Registro Elettronico o per interventi strettamente didattici, si evidenzia che **non è possibile usarlo per scopi privati** nè tantomeno per messaggiare con l'esterno o con altri colleghi o collegarsi sui social network.
- 2. Leggere e commentare con lavori di auto –riflessione il Regolamento di Istituto pubblicato sul diario relativo a questo divieto**
- 3. Riflettere su: PUBBLICARE FOTO O VIDEO SUI SOCIAL (usare le LIM per proiettare)**

- **Diritto alla privacy: ecco cos'è**

Per diritto alla privacy si intende **il limite all'utilizzo di dati che riguardano altre persone; anche le immagini di un video diventano "dati personali" ogni volta che ci forniscono informazioni su qualcuno (persino indirettamente).**

Può essere lesivo della privacy non solo dare visibilità ai volti delle persone, ma anche riprendere l'interno di un'abitazione e situazioni familiari altrui, oppure opere d'arte firmate dagli autori.

Alcune immagini poi possono rivelarci informazioni delicate sui soggetti ripresi, come ad esempio lo stato di salute, l'orientamento politico e religioso o le abitudini sessuali. In questo, quelle immagini riprese diventano "dati sensibili" e devono essere trattate con estrema cautela.

- **Mettere video online**

Molti avranno avuto il desiderio di mettere i propri video su Youtube o sul proprio blog o sui Social(Facebook, Whatsapp...). Anche se si tratta di siti amatoriali, le persone ritratte nei video che volete pubblicare **devono darvi sempre il loro consenso**. Bisogna fare attenzione a non ledere l'onore e la reputazione di nessuno. Ad esempio:

- è preferibile che le persone comuni riprese in luoghi pubblici non siano riconoscibili (magari rielaborando le immagini per rendere i volti irriconoscibili);

- se nel vostro video compaiono anche bambini (o minorenni) è sempre meglio prima chiedere l'autorizzazione ai genitori, anche se dovrebbe valere la regola che possono essere ritratti in situazioni pubbliche o in contesti come gare e manifestazioni sportive, qualora abbiano firmato una liberatoria;
- se dopo un concerto o una partita volete mettere in rete il video dell'evento potete stare tranquilli: per i personaggi pubblici (se non ci sono diritti riservati) non è necessario chiedere il consenso, ma solo assicurarsi che ciò che pubblicate non sia lesivo per la loro reputazione (o non li utilizzate per scopi pubblicitari).
- **Cosa rischiate se violate le regole**

Il diritto alla riservatezza dell'immagine può essere sacrificato solo per un pubblico interesse, come il diritto all'informazione a condizione di rispettare tre principi fondamentali: la verità dei fatti, l'interesse pubblico alla notizia e, soprattutto, l'essenzialità dell'informazione. Se non si rispettano questi criteri e la pubblicazione avviene per scopi diversi dal diritto d'informazione prevale il diritto del singolo di opporsi alla pubblicazione.

La persona che vede la sua immagine pubblicata senza consenso può richiedere la cessazione dell'abuso e una volta provato il danno può ottenere anche un risarcimento patrimoniale (se si tratta di un personaggio noto potrà richiedere il risarcimento addirittura in base al valore della sua immagine sul mercato).

La responsabilità penale entra in gioco nel caso in cui il video pubblicato sia lesivo della reputazione della persona ripresa o interferisca con la vita privata del soggetto. In questo caso si rischia addirittura una reclusione che va dai sei mesi ai quattro anni per chi è maggiorenne o detiene la patria potestà.

- **Attenzione anche al diritto d'autore**

Per pubblicare un video in un sito è necessaria la formale autorizzazione dell'autore dell'opera, che è l'unico titolare del diritto di pubblicazione e del suo sfruttamento economico. Se siete voi gli autori del video vi consigliamo sempre di firmarli attraverso una sorta di impronta di paternità chiamata "watermark".

E su Youtube? Chi pubblica le proprie riprese sul noto portale di video mantiene la proprietà dell'opera ma cede agli altri utenti del sito non solo la possibilità di accedere e visualizzare il video, ma anche quella di ricavare da quel video opere derivate.

Attenzione poi: Youtube, con la pubblicazione, acquisisce anche il diritto di utilizzare il vostro video per fini commerciali.

B. A tutti gli Insegnanti, Docenti, personale ATA, Genitori di far rispettare il Regolamento di Istituto e di intervenire immediatamente con le sanzioni previste.

La DIRIGENTE SCOLASTICA

Maria Rosa Rossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93